



# Sottoprodotti della macellazione

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI: ALIFOND

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/02/2000 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2008	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: ALIFOND

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
16/02/2000 <sup>1</sup>	ad oggi	1,3%; 1,6%; 2%; 2,8%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	ALIFOND

I dipendenti di prima occupazione antecedente al 28/04/1993 possono indicare al massimo una aliquota del 2,8%.

FONDO PENSIONE LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, COOPERATIVE DI LAVORO: COOPERLAVORO

Il lavoratore può variare l'aliquota del versamento contributivo entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: COOPERLAVORO).

## Destinatari

ALIFOND

Dal 16/02/2000<sup>1</sup> possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

COOPERLAVORO

Sono destinatari di COOPERLAVORO: i soci lavoratori delle cooperative di lavoro, i lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Si definiscono come destinatari i soci lavoratori con almeno 1 mese di iscrizione al libro soci, computando a tale fine anche eventuali periodi svolti in qualità di lavoratore subordinato. Sono altresì destinatari di COOPERLAVORO: i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di produzione e lavoro; i lavoratori dipendenti di società costituite o

comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi; i lavoratori dipendenti.

In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di lavoro: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o superiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre); contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 25/06/1996

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- minimo contrattuale;
- aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;
- aumenti di merito e/o superminimo;
- contingenza ex legge 297/82;
- premio di produzione congelato (art. 25);
- indennità di turno continuativa;
- cottimi;
- 13a e 14a mensilità;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di alloggio;
- indennità maneggio denaro;
- indennità sostitutiva generi in natura.

Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3° comma dell'art. 2120 c.c.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di ALIFOND prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Lo statuto di Alifond prevede anche che in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. Il lavoratore può continuare a restare iscritto al Fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi contrattuali al Fondo.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL SETTORE SOTTOPRODOTTI DELLA MACELLAZIONE

Indice:

27/10/2012 CCNL Verbale di accordo  
10/12/2007 Accordo in tema di previdenza complementare  
21/07/2007 Dichiarazione comune 21/7/2007 in tema di previdenza complementare  
11/12/2006 Accordo in tema di previdenza complementare  
20/01/2004 CCNL Accordo in tema di previdenza complementare  
06/10/1998 ALIFOND Accordo di adesione  
23/07/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio  
25/06/1996 CCNL Testo definitivo  
BUDELLA E TRIPPA

## 27/10/2012

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/10/2012, tra l'Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta Italiane AIDEPI, l'Associazione italiana industrie prodotti alimentari AIIPA, l'Associazione industrie risiere italiane AIRI, l'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare ANCIT, l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali ANICAV (\*), l'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici ASSALZOO (\*\*), l'Associazione degli industriali delle carni e dei Salumi (Assica), l'Associazione italiana dell'industria olearia ASSITOL, l'Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcoliche ASSOBIIBE, l'Associazione degli industriali della birra e del malto ASSOBIRRA, l'Associazione nazionale industria e commercio Carni e Bestiame ASSOCARNI (\*\*), l'Associazione italiana lattiero casearia ASSOLATTE, l'Unione nazionale fra gli industriali dello zucchero UNIONZUCCHERO, l'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acquaviti ASSODISTIL, la Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, vini speciali, liquori, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini Federvini), l'Associazione degli industriali mugnai d'Italia (Italmopa), la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque minerali naturali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche (Mineracqua), l'Unione nazionale dell'avicoltura UNA:(\*\*) (NOTA 1) con la partecipazione ed il coordinamento di Federalimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti l'industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle salse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della plastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

Il presente contratto unico decorre dall'1/10/2012 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/11/2015.

- (\*) -

Anicav ha aderito al CCNL 27/10/2012, con verbale di accordo del 21/11/2012, in allegato 35 al CCNL.

- (\*\*) -

Assalzo, Assica, Assocarni, Una hanno aderito al CCNL 27/10/2012, con verbale di accordo del 29/11/2012, in allegato 36 al CCNL.

- (Nota 1) -

Si fa presente che a far data dal 1/11/2012 la rappresentanza delle industrie della macellazione e trasformazione delle specie avicole è passata da UNA (in liquidazione) a UNAITALIA, nuova struttura di rappresentanza delle suddette aziende, con sede in via Torino, 146 - 00184 Roma.

## **Art. 74 Previdenza complementare volontaria**

Le Parti, nella condivisione dell'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di Alifond, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini.

Le Parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso (\*);

Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
- pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
- attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;

Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- d) contratto di inserimento;
- e) contratto di apprendistato.

Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:

- a) della produzione olearia e margariniera;
- b) della lavorazione degli involucri naturali per salumi;
- c) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
- d) della panificazione;
- e) della produzione alimentare artigianale;
- f) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.

Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le procedure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell'Assemblea di Alifond saranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL, nonché da quelle che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini che hanno disciplinato l'adesione al Fondo, anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data di sottoscrizione della Fonte Istitutiva, a condizione che la confluenza nel Fondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sia deliberata dai competenti organi del fondo o della cassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

- (\*) -

Vedasi All. 11 e 12 al contratto fac simile di domanda di adesione e di scheda informativa

## **10/12/2007**

### **Accordo in tema di previdenza complementare**

Il giorno 10/12/2007,

AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOIBIBE, ASSOIBIRRA, ASSOCARNI,

ASSOLATTE, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE

ASSITOL, AIIPA, rispettivamente fumatane dei CCNL dei settori affini della produzione olearia e margariniera e della produzione dei sottoprodotti della macellazione, che hanno aderito ad Alifond, sulla base di specifico accordo con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 5 dello Statuto, adesione che è stata formalmente deliberata dal CdA del Fondo,

e

FAI-CISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

quali parti unitariamente intese, configurate come fonti istitutive di Alifond rispettivamente per le imprese e per i lavoratori in conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto in tema di previdenza complementare dalle Parti stipulanti il CCNL per l'Industria alimentare nell'Accordo di rinnovo 21/7/2007 hanno concordato:

- di modificare il punto 5 della Fonte Istitutiva di Alifond (Accordo 17/4/1998) nel seguente modo:
- l'1,20%, a decorrere dall'1/1/2008, a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR nel periodo di riferimento;
- il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- una quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso TFR.
- di trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari adempimenti concernenti il recepimento delle modifiche nelle Fonti sopra richiamate e il conseguente aggiornamento della modulistica per i lavoratori

## **21/07/2007**

### **Dichiarazione comune 21/7/2007 in tema di previdenza complementare**

Le Parti, in relazione al disposto dell'art. 74 del presente CCNL, convengono di modificare la parte B) dell'Accordo 12/6/1997 per il rinnovo della parte economica del CCNL 6/7/1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell'azienda, che verrà portata all'1,10 %, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Tfr.

Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare

Le Parti, in relazione al disposto dell'art. 74 del presente CCNL, convengono di modificare la parte B) dell'Accordo 12/6/1997 per il rinnovo della parte economica del CCNL 6/7/1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell'azienda, che verrà portata a partire dall'1/1/2008 all'1,2 %, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Tfr.

Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

Roma, 21/7/2007

## **11/12/2006**

### **Accordo 11/12/2006 in tema di previdenza complementare**

Il giorno 11/12/2006,

Tra

AIDI

AIIPA

ANCIT

ANICAV

ASSALZOO

ASSICA

ASSITOL

ASSOBIBE

ASSOBIRRA

ASSOCARNI

ASSODISTIL

ASSOLATTE  
FEDERVINI  
ITALMOPA  
MINERACQUA  
UNA  
UNIPI  
UNIONZUCCHERO  
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE  
e  
FAI-Cisl  
FLAI-Cgil  
UilA-Uil

- in relazione all'emanazione del D.Lgs. n. 252/2005 ed alla successiva anticipazione della sua applicazione operata dal D.L. n. 279 del 13/11/2006 e legata in particolare al conferimento del Tfr maturando, tenuto anche conto dell'Accordo siglato in data 23/10/2006 tra Governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil sulla destinazione all'Inps del Tfr maturando inoptato, delle Direttive Generali sulla previdenza complementare e dei successivi schemi statuari e regolamentari emanati dalla Covip rispettivamente il 28/6/2006 ed il 31/10/2006, con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare volontaria per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini (Fondo Pensione Negoziabile ALIFOND),  
si è convenuto quanto segue:

- a decorrere dall'1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Negoziabile Alifond, il versamento della quota annuale del trattamento di fine rapporto maturando (attualmente pari al 2% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione dello stesso Tfr), per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/4/1993, già aderenti o di nuova adesione ad Alifond, è elevabile al 6,91% della retribuzione annua assunta come base per la determinazione del Tfr, e cioè al 100% dell'accantonamento annuale del tfr maturando;

- nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale;

- il Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore di cui all'art. 1 del vigente CCNL industria alimentare devolgerà un contributo alla realizzazione di una campagna di informazione/formazione, a cura del Fondo Pensione Negoziabile Alifond, mirata al settore alimentare, da svolgersi su tutto il territorio nazionale attraverso il coinvolgimento delle strutture periferiche del sindacato.

## **20/01/2004**

### **Accordo 20/1/2004 in tema di previdenza complementare**

In data 20/1/2004, in Roma  
AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOIBIBE, ASSOIBIRRA, ASSOCARNI,  
ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI,  
FEDERALIMENTARE,  
ASSITOL ed AIIPA, rispettivamente firmatarie dei CCNL dei settori affini di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 6 dello Statuto di Alifond (lett. a: settore della produzione olearia e margariniera; lett. b: settore della produzione dei sottoprodotti della macellazione), che hanno aderito ad Alifond, sulla base di specifico accordo con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ai sensi di quanto previsto dal 3° comma del medesimo art. 6 dello Statuto, adesione che è stata formalmente deliberata dal CdA del Fondo,  
e  
FAI-Cisl  
FLAI-Cgil  
UilA-Uil

quali parti unitariamente intese, configurate come fonti istitutive di Alifond (per quanto concerne Assocarni a decorrere dal 14/7/2003) rispettivamente per le imprese e per i lavoratori in conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto in tema di previdenza complementare dalle Parti stipulanti il CCNL per l'industria alimentare nell'Accordo di rinnovo 14/7/2003 hanno concordato di:

- modificare il punto 2 della Fonte istitutiva di Alifond (Accordo 17/4/1998) - con conseguente modifica del co. 1 dell'art. 6 dello Statuto del Fondo - nel seguente modo:

"a) al Fondo "a) al Fondo saranno associati:

- i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6/7/1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

a) omissis;

b) omissis;

c) contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);

d) omissis;

e) omissis"

- modificare il co. 1 dell'art. 21 (Anticipazioni) dello Statuto di Alifond nel seguente modo: "Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il Partecipante può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5/8/1978, n. 457, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000 e nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell'art. 47 del vigente CCNL."

- modificare il punto 5 della Fonte istitutiva di Alifond (Accordo 17/4/1998) nel seguente modo:

"Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e dell'azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite da:

- l'1,10%, a decorrere dall'1/1/2004, a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Tfr nel periodo di riferimento;

- il 100% del Tfr del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28/4/1993;

- una quota del Tfr di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso Tfr.

Omissis

- trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari adempimenti concernenti il recepimento delle modifiche nelle Fonti sopra richiamate e il conseguente aggiornamento della modulistica per i lavoratori

## **06/10/1998**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 6/10/1998, tra l'AIIPA; e la FAT-CISL; la FLAI-CGIL; la UILA-UIL; si è stipulato il presente accordo di adesione al Fondo Pensione ALIFOND.

In rappresentanza delle imprese e dei lavoratori del settore Sottoprodotti della Macellazione premesso che:

- in data 17/4/1998 fra le Associazioni stipulanti il CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende alimentari, Federalimentare, Fat, Flai e Uila si è provveduto alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo ed alla stipula dell'atto notarile di costituzione di ALIFOND.

- Presentano domanda di adesione ad Alifond, con riferimento al settore dei Sottoprodotti della Macellazione considerato affine ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello Statuto.

- Dichiarano di accettare in ogni sua parte lo Statuto del Fondo.

- Confermano che a decorrere dalla data di accettazione della domanda di adesione le imprese aderenti all'AIIPA si impegnano a versare L. 5.000 per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato, in conformità a quanto previsto dal richiamato accordo istitutivo e dell'atto notarile di costituzione del 17/4/1998 per la copertura delle spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo.

## **23/07/1998**

Con riferimento all'art. 54 del CCNL 25.6.96, le parti si impegnano entro il 30.9.98 a richiedere formale adesione ad Alifond (Fondo di previdenza complementare addetti industria alimentare e settori affini) secondo le norme

previste dall'Accordo istitutivo del 17.4.98.

## **25/06/1996**

### **Art. 54 - Previdenza complementare volontaria**

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro i limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e l'adesione ad un Fondo Nazionale di settore di previdenza complementare.

Le parti stipulanti concordano di contattare insieme il costituendo Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dell'industria alimentare al fine di definire congiuntamente le modalità di adesione e partecipazione a tale fondo.

Comunque le parti ribadiscono la validità dei principi ispiratori del costituendo fondo per i lavoratori dell'industria alimentare di cui al CCNL 6/7/1995.

All'atto della formale ed operativa adesione al Fondo, fermi rimanendo i tempi di legge per la sua effettiva operatività, il finanziamento del medesimo avverrà attraverso una quota di TFR maturando a decorrere dall'inizio dell'adesione formale al Fondo già operativo, equivalente al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e/o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge.

L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo, da effettuarsi secondo le decorrenze che verranno dalle stesse parti stipulanti individuate in occasione del passaggio negoziale per il secondo biennio, avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori e avverrà nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge.

---